

**ISPRA**  
**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

---

# **Rapporto Conclusivo**

**Attività di controllo ex art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., comma 3**

---

**Sadepan Chimica s.r.l.**

**Viadana (MN)**

**Autorizzazione Ministeriale n. DM 0000423 del 26 luglio 2011**

**Attività di controllo effettuata dal 19 ottobre 2020 al 9 novembre 2020**

*Data di emissione* **14/12/2020**

## Indice

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Premessa .....  | 3  |
| 1.1 | Definizioni e terminologia .....  | 3  |
| 1.2 | Finalità del presente Rapporto .....  | 4  |
| 1.3 | Campo di applicazione.....  | 4  |
| 1.4 | Autori e contributi del Rapporto .....  | 4  |
| 2   | Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione .....   | 4  |
| 2.1 | Dati identificativi del gestore.....  | 4  |
| 2.2 | Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile) ..... | 5  |
| 3   | Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....   | 5  |
| 3.1 | Evidenze oggettive*.....  | 5  |
| 3.2 | Risultanze e relative azioni da intraprendere** .....   | 10 |
| 4   | Allegati .....  | 12 |

# 1 Premessa

## 1.1 Definizioni e terminologia

**Attività di controllo ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Attività di controllo ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**Attività di controllo straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni per il gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

## **1.2 Finalità del presente Rapporto**

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.3 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

## **1.4 Autori e contributi del Rapporto**

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Lombardia

*Per ISPRA:*

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Gianfranco Capponi | Ispettore AIA Nazionale |
| Marina Masone      | Ispettore AIA Nazionale |

*Per ARPA Lombardia:*

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Stefania Turati   | ARPA Lombardia |
| Nicolette Chinali | ARPA Lombardia |
| Carlo Ferrari     | ARPA Lombardia |
| Tommaso Satti     | ARPA Lombardia |

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 5 novembre 2020

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Nicolette Chinali | ARPA Lombardia |
| Carlo Ferrari     | ARPA Lombardia |

# **2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione**

## **2.1 Dati identificativi del gestore**

Ragione Sociale: Sadepan Chimica s.r.l.

Sede stabilimento: Viadana (MN)

Gestore: Tiziano Lanzarini

Delegato ambientale: Luca Spata

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI - Stabilimento Soglia superiore – codice ND037

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001:2015 e registrazione EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

## **2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)**

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, in data 3/3/2020 **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario** per euro 10.640,00 e relativo foglio di calcolo.

Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

## **3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere**

### **3.1 Evidenze oggettive\***

L'attività di controllo, descritta nel dettaglio nel verbale di verifica documentale e nel verbale di chiusura attività di controllo, si è svolta nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 9 novembre 2020.

Il Gruppo Ispettivo ha svolto attività di verifica documentale e visita in loco acquisendo le evidenze oggettive come di seguito descritto.

#### **Verifica documentale**

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione:

- a. Decreto AIA 423/2011
- b. Relazione annuale di esercizio relativa all'anno 2019
- c. DAP aggiornato al 24/07/2020
- d. Rapporto conclusivo della visita ispettiva precedente di settembre 2018
- e. Pagamento tariffa controlli per l'anno 2020
- f. Procedimenti AIA in corso
- g. Altra documentazione pertinente (SGA, estratto notifica art. 13 D.Lgs 105/2015, ecc...)

Dall'esame della suddetta documentazione sono emersi gli elementi di seguito descritti.

Al momento risulta in corso il riesame complessivo dell'AIA (ID 99/10007); inoltre, è in corso una richiesta per nuova linea produttiva biocidi (99/10875)

Relativamente all'adeguamento previsto dal BREF 2017 LVOC, il Gestore, su richiesta del GI ha trasmesso con PEC del 15/10/2020 una nota in cui dichiara di aver provveduto a contattare alcune ditte per lo sviluppo di uno studio che porti alla riduzione della Formaldeide emessa dal sito produttivo intervenendo sulle emissioni E12, E14, E18.

Le possibili soluzioni "proposte" vedono come più probabile strada percorribile l'installazione di un filtro a carboni attivi che tratti:

- Gli sfiati del parco serbatoi (E14);
- Le emissioni diffuse dai boccaporti delle ATB (E12);

mentre per l'emissione E18 l'idea del Gestore è di dimezzarla invertendo il flusso di uno dei due ventilatori che invece di aspirare immetterebbe aria nel reparto aspirata dall'altro ventilatore gemello.

In sede di riunione conclusiva Il Gestore ha dichiarato l'intenzione di chiedere una proroga per lo sviluppo e la realizzazione di quanto descritto causa emergenza COVID, dichiarando inoltre che la scadenza per gli interventi suddetti era prevista per il 21/11/2020, scadenza confermata da ARPA e riscontrabile nel PIC emesso a marzo 2019 a pag. 10/10 lettera f).

**Il Gestore con nota del 10/11/2020 inviata a mezzo PEC prot. n. LS20\_04 ha richiesto una proroga di 6 mesi della scadenza suddetta (21/11/2020), per completare lo studio di fattibilità, ed ulteriori 3 mesi per la realizzazione degli interventi risultanti da tale studio.**

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla relazione di esercizio 2019 il rapporto sull'indagine LDAR effettuata nel 2019. Sono stati oggetto di indagine 1876 componenti su un totale di 2091.

**Il GI richiede al Gestore di inserire nelle prossime relazioni di esercizio una analisi dei trend degli ultimi anni, rispetto a parametri e/o indicatori che il Gestore potrà identificare come significativi motivando la scelta (Condizione n. 1).**

Si rappresenta che, a seguito della visita ispettiva precedente (settembre 2018), non sono state accertate violazioni; tuttavia, sono state poste due condizioni per il Gestore.

Condizione 1: Il Gestore deve terminare il programma di rifacimento delle pavimentazioni seguendo la programmazione del biennio 2017-2018

Riscontro: Il Gestore, su richiesta del GI ha inviato con PEC del 15/10/2020 una nota in cui riporta la situazione relativa alle pavimentazioni di bacini e pipeways in cui si riporta che non vi sono interventi classificati come urgenti, e il completamento delle opere è previsto entro il 2022.

Condizione 2: Il Gestore dovrà revisionare il MGSME appena messo a punto il nuovo SME e relativo software gestionale.

Riscontro: Il Gestore, su richiesta del GI ha inviato con PEC del 15/10/2020 una nota in cui dichiara che la nuova apparecchiatura SME è stata installata e messa a punto in data 20-21 e 22 febbraio 2019 come da comunicazione PEC inviata agli Enti Competenti (MATTM, ISPRA, ARPA Lombardia, ARPA MN in data 11 febbraio 2019). Le attività di taratura e verifica del sistema (QAL2 – IAR) sono state eseguite con il supporto di Studio Alfa nel periodo dal 21 al 30 maggio 2019. Rapporto di Prova 19321/2019 del 09/07/2019. Il Gestore ha allegato, altresì il manuale SME.

In base a quanto sopra, le condizioni poste a seguito della visita ispettiva del novembre 2018 si considerano ottemperate.

Il Gruppo Ispettivo con nota ISPRA prot. 45385 del 6/10/2020, nella quale veniva comunicato l'avvio di attività, ha chiesto al Gestore di fornire la seguente ulteriore documentazione:

1. indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al gestore dell'impianto sia alla società titolare del decreto autorizzativo in epigrafe;
2. l'ultimo rapporto di audit rilasciato dall'Organismo di certificazione;
3. relativamente all'adeguamento previsto dal BREF 2017 LVOC, (focus specifico per la sostanza Formaldeide) il riesame parziale dell'AIA ha recepito tali riferimenti, si richiede al Gestore di trasmettere un breve nota in cui siano riportati i relativi interventi pianificati e/o già posti in essere dal Gestore;
4. i dati di produzione dell'espansore per la produzione di energia elettrica da vapore in eccesso (processo formaldeide), chiamato Espansore SON, relativi al 2019 e al periodo gennaio – settembre 2020;
5. una nota in cui sia descritto lo stato di attuazione del programma di rifacimento delle pavimentazioni;

6. una breve nota in cui sia precisato se è stato messo a punto il nuovo SME (e in quale data) e se è stato revisionato il relativo manuale di gestione (e in quale data);
7. se disponibile, la procedura per le comunicazioni in adempimento alle prescrizioni del paragrafo 9.9 del PMC;
8. l'elenco delle manutenzioni programmate e straordinarie effettuate nel primo semestre 2020 ed il cronoprogramma delle manutenzioni programmate per il secondo semestre 2020 relativamente alle apparecchiature critiche;
9. l'elenco dei controlli di integrità effettuati nel 2019 sui serbatoi e sui sistemi di contenimento ed il cronoprogramma per il 2020 per gli stessi controlli;
10. si richiede per i seguenti rifiuti di fornire evidenza del tracciamento dalla produzione del rifiuto fino al conferimento a smaltitore autorizzato relativamente all'ultimo conferimento effettuato: 15.01.02 imballaggi plastica e 13.02.05\* scarti di olio;
11. si richiedono copie dei monitoraggi mensili dei depositi temporanei (PMC) per il periodo gennaio-settembre 2020.

Il Gestore, con PEC del 15/10/2020, ha fornito la documentazione richiesta.

**Dall'analisi di tutta la suddetta documentazione non sono emerse violazioni dell'atto autorizzativo vigente.**

Nel corso della videoconferenza di avvio e verifica documentale svoltasi in data 19 ottobre 2020 sono emersi, tra l'altro gli elementi salienti di seguito descritti.

Il Gestore ha dichiarato che nel periodo marzo – giugno 2020 è stato garantito il mantenimento di tutte le misure e le azioni atte ad assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente e la salute pubblica e, per quanto riguarda le misure di emissioni in atmosfera, alcune scadenze sono state ritardate causa COVID; tuttavia, ha garantito l'esecuzione di un numero di autocontrolli pari a quanti ne sono previsti nel PMC entro l'anno. Il Gestore ha anche dichiarato che nel suddetto periodo alcuni impianti erano fermi, causa riduzione della richiesta di mercato, e i laboratori non potevano accedere per i campionamenti causa blocco delle trasferte.

Il Gestore, su richiesta del GI, ha riferito di non aver comunicato tempestivamente tale situazione all'AC. **Il GI ha sottolineato al Gestore l'importanza di ottemperare sempre agli obblighi di comunicazione verso le AC e gli Enti di Controllo (si veda la condizione elaborata al punto successivo).**

In merito all'evento del 7/11/2019: intervento dischi di rottura impianto FOR 5 - Comunicazione Sadepan del 22/11/2019 e del 28/11/2019 - il Gestore su richiesta del GI ha trasmesso con PEC del 15/10/2020 l'istruzione operativa "INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA"

Il GI rappresenta che l'evento del 7/11/2019, così come descritto nelle citate note inviate dal Gestore nelle date del 22/11/2019 e del 28/11/2019 inviate solo a valle di richiesta di informazioni da parte delle Autorità di Controllo, si possa configurare in funzione di una analisi approfondita non riscontrabile nelle note inviate, come un malfunzionamento fino a evento incidentale (quasi incidente), del quale il Gestore avrebbe comunque dovuto dare tempestiva informazione all'AC e agli Enti di Controllo.

Il Gestore dichiara di non aver provveduto ad inoltrare tale comunicazione in quanto a proprio giudizio non ritiene si sia trattato di un evento incidentale e non ha prodotto conseguenze ambientali e sulla sicurezza dei lavoratori.



Infatti, come riportato nella nota esplicativa del 28/11/2019: “... considerando i contenuti percentuali di Metanolo e di Formaldeide nel gas ed i rispettivi pesi molecolari, si arriva a determinare che l'intervento dei dischi di rottura avrebbe portato ad una emissione di **1,91 kg** di Metanolo e di **0,01 kg** di Formaldeide. Nella realtà essendosi verificata una repentina e “violenta” reazione di ossidazione del metanolo dalla rottura del disco sono fuoriusciti esclusivamente i prodotti della sua combustione ovvero CO<sub>2</sub>, ed acqua (vapore acqueo).

Per quanto concerne la Formaldeide, si precisa che questa era nulla in uscita dal disco di rottura, in quanto il contenuto di 0,01 kg dell'agente chimico calcolato è quello presente durante il funzionamento a regime dell'impianto, nell'aria di ossidazione e deriva dalla quota di aria ricircolata (circa il 70% integrata da un 30% di aria fresca presa dall'ambiente in corrispondenza dei punti di carico dei camion e di sfiato dei serbatoi).

Essendo l'impianto FOR5 fermo da circa 40 minuti quando sono intervenuti i dischi di rottura, non vi era alcun flusso di aria di ossidazione e pertanto la Formaldeide era nulla”.

Nella citata I.O. “INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA” non sono considerati gli obblighi per il Gestore derivanti dalle prescrizioni di cui al PIC par. 9.9. ed in particolare al PMC al par. 11.5.

Come dichiarato dal Gestore, “Non esiste una unica Procedura che tratta l'argomento delle comunicazioni in caso di guasti, emergenza, anomalie di funzionamento degli impianti di trattamento. Questa tematica è sviluppata nelle varie Istruzioni Operative specifiche per ciascuna matrice ambientale (emissioni in atmosfera IO04-34 punto 4.0.1 “Gestione delle situazioni anomale/di emergenza”, scarichi idrici IO04-33 punto 4.0.1 “Gestione delle situazioni anomale/di emergenza”, emissioni odorigene IO04-43 punto 4.0 “Gestione delle situazioni anomale/di emergenza”). L'aspetto comunicazione in caso di inquinamento del suolo è compresa nella IO 13-01 “Individuazione e gestione situazioni di emergenza”.

**Il GI ritiene che il Gestore debba elaborare una procedura dedicata a tutti gli obblighi di comunicazione alle Autorità, e in particolare quelli derivanti dall'applicazione del PIC par. 9.9. e del PMC al par. 11.5, dove siano indicate situazioni, modalità e contenuti minimi delle comunicazioni facendo riferimento, ove applicabile, anche alle situazioni di guasti, emergenza, anomalie di funzionamento degli impianti di trattamento, per le quali le modalità di gestione in stabilimento è specificata nelle istruzioni operative in uso. Il Gestore dovrà inviare la procedura/istruzione operativa ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo (Condizione n. 2).**

Inoltre, si rappresenta che, sulla base di quanto riportato nella nota trasmessa dal Gestore in data 22/11/2019, l'evento avrebbe avuto origine dalla circostanza che presso la sottostazione ubicata all'interno dell'area dello stabilimento Gruppo Mauro Saviola S.r.l. e punto di consegna del 132 kV per l'intero polo industriale, si verificava lo sgancio contemporaneo dei tre interruttori che alimentano rispettivamente i tre siti produttivi di Sadeplan Chimica S.r.l., Composad S.r.l. e dello stesso Gruppo Mauro Saviola S.r.l.

**Il GI richiede al Gestore di trasmettere ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una nota in cui siano descritte nel dettaglio le misure adottate per evitare il ripetersi della stessa catena di eventi, che si sono verificati in data 7/11/2019 a seguito del black-out elettrico, ovvero le cause e le azioni migliorative intraprese sulla interconnessione elettrica per evitare il ripetersi dell'intempestivo intervento dell'interruttore di alimentazione dello stabilimento nella sottostazione di arrivo di 132 kV. Il G.I. richiede altresì di poter acquisire, se disponibile, il Regolamento di esercizio per la interconnessione elettrica con rete trasmissione A.T. dello stabilimento, con annesso schema della interconnessione elettrica tramite sottostazione con la rete di trasmissione elettrica Nazionale. (Condizione n. 3)**

Inoltre, sempre nella nota trasmessa dal Gestore in data 22/11/2019 sono riportate le azioni poste in essere tra cui, oltre alla revisione del documento di valutazione del rischio esplosioni, con inserimento



anche delle condizioni di avvio e fermata degli impianti e arresto intempestivo con black out elettrico e contestuale perdita dalla valvola di alimentazione Metanolo, è previsto il progetto di installazione di doppia valvola in uscita dai vaporizzatori. Nella citata nota è riportato che tale progetto avrebbe dovuto essere sviluppato entro il 2020.

**Il GI richiede al Gestore di trasmettere ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una nota in cui siano descritte le motivazioni che inducono a ritenere il descritto sistema a doppia valvola in un unico monoblocco con sensore nell'intercapedine idoneo ad evitare il ripetersi dell'evento del 7/11/2019 e sia riportato il cronoprogramma previsto per l'installazione di detto sistema (Condizione n. 5).**

#### Visita in loco

Si rappresenta che i componenti del GI Gianfranco Capponi e Marina Masone di ISPRA non hanno potuto partecipare alla visita in loco poiché, a causa del peggioramento del quadro epidemiologico – emergenza COVID – in Italia, nel periodo in cui si è svolta l'attività di controllo di cui al presente Rapporto Conclusivo, sono stati emanati a livello Governativo provvedimenti che limitavano gli spostamenti: in particolare, la Lombardia era stata classificata come “zona rossa”.

La visita in loco è stata effettuata dai soli funzionari di ARPA Lombardia Nicolette Chinali e Carlo Ferrari.

Nel corso della visita in loco i suddetti funzionari hanno acquisito la documentazione richiesta al Gestore in occasione della videoconferenza di avvio attività e verifica documentale e l'hanno trasmessa ad ISPRA.

Gli esiti della visita in loco sono riportati nella relazione predisposta da ARPA Lombardia e allegata al presente Rapporto Conclusivo.

Il GI, vista la documentazione acquisita, nel corso della videoconferenza di chiusura attività ha segnalato al Gestore l'esigenza di acquisire entro cinque giorni dalla chiusura attività quanto segue:

- il registro di carico e scarico relativo ai CER 08.04.10 e 19.09.02 per il 2020 in formato elettronico già richiesto in occasione della videoconferenza di avvio e verifica documentale;
- i files SME ADI e ADM, relativi ai nuovi FID, ricalcolando i dati inserendo la QAL 2 del 26/7/2019, a partire dal 24 febbraio 2019;
- una nota dettagliata relativa agli autocontrolli non effettuati nel periodo gennaio – settembre 2020.

In merito al registro di carico e scarico relativo al CER 08.04.10, il Gestore ha rappresentato che dopo l'operazione di carico n.27 del 13/03/20, parzialmente scaricata con l'operazione n.28, è rimasta in giacenza la seguente quantità di rifiuto = 5280 kg. Questi 5280 kg sono stati scaricati dopo un periodo maggiore di 3 mesi, in occasione dello scarico n.62 del 26/07/20. È stato comunque rispettato il limite di 6 mesi, come da D.G.R. 520 Del 01/04/2020 (Identificativo Atto n. 344) che, in considerazione della situazione di emergenza COVID ha previsto che: “... i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; ...”


In merito agli autocontrolli non effettuati nel periodo gennaio – settembre 2020, il Gestore ha inviato una nota in cui afferma che: “In riferimento al PMC dell'AIA che prevede il monitoraggio con frequenza bimestrale delle seguenti emissioni: E2, E3, E8, E15 ed E16 si evidenzia che a causa della pandemia di COVID-19 non è sempre stato possibile rispettare tale frequenza. La pandemia in atto ha avuto una serie di ripercussioni sulle attività produttive e di monitoraggio:

a) Difficoltà ad effettuare le trasferte da parte dei tecnici del laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti (Studio Alfa di Reggio Emilia)  
b) Riduzione della produzione per forte rallentamento della richiesta da parte del mercato.  
Se il punto a) ha comportato effetti di rinvio e slittamenti di campionamento nell'apice della pandemia (mesi di marzo, aprile e maggio), il punto b) ha fatto sentire la sua influenza anche per diversi mesi dopo quelli più critici.

...

La situazione dei campionamenti si è dovuta adattare a quanto descritto sopra pertanto i campionamenti sono stati eseguiti come riportato in tabella (la "X" indica analisi eseguita):

|     | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | O   |     | O   |     | O   |     | O   |     | O   |     |
| E2  | X   |     |     |     |     | X   | X   |     | X   | X   |
| E3  |     | X   | X   |     |     | X   | X   |     | X   | X   |
| E8  | X   |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   |
| E15 | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     |
| E16 | X   |     |     |     | X   | X   | X   |     | X   |     |

Legenda:  
"O" frequenza normale  
"X" campionamento ed analisi eseguita  
 modifica al piano di analisi

Nella suddetta nota il Gestore ha riportato il dettaglio delle cause di slittamento dei campionamenti ed ha anche precisato che: *"l'emissione E8 verrà campionata 3 volte negli ultimi due mesi dell'anno per poter rispettare i 6 campionamenti in un anno ... le attività di campionamento sono slittate rispetto alla frequenza bimestrale non per mancanza di volontà, ma soprattutto per mancanza di disponibilità degli impianti produttivi, fermi per eccesso di produzione rispetto alle richieste del mercato. Tale aspetto preponderante si è sovrapposto con difficoltà del laboratorio di analisi che ... ha dovuto rivedere i calendari dei campionamenti ..."*.

### 3.2 *Risultanze e relative azioni da intraprendere\*\**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nel verbale di avvio e verifica documentale o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

**Condizione n. 1:** Il GI richiede al Gestore di inserire nelle prossime relazioni di esercizio una analisi dei trend degli ultimi anni, rispetto a parametri e/o indicatori che il Gestore potrà identificare come significativi motivando la scelta.

**Condizione n. 2:** Il GI ritiene che il Gestore debba elaborare una procedura dedicata a tutti gli obblighi di comunicazione alle Autorità, e in particolare quelli derivanti dall'applicazione del PIC par. 9.9. e del PMC al par. 11.5., dove siano indicate situazioni, modalità e contenuti minimi delle comunicazioni facendo riferimento, ove applicabile, anche alle situazioni di guasti, emergenza, anomalie di funzionamento degli impianti di trattamento, per le quali le modalità di gestione in stabilimento è specificata nelle istruzioni operative in uso. Il Gestore dovrà inviare la procedura/istruzione operativa ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo.

**Condizione n. 3:** Il GI richiede al Gestore di trasmettere ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una nota in cui siano descritte nel dettaglio le misure adottate per evitare il ripetersi della stessa catena di eventi, che si sono verificati in data 7/11/2019 a seguito del black-out elettrico, ovvero le cause e le azioni migliorative intraprese sulla

interconnessione elettrica per evitare il ripetersi dell'intempestivo intervento dell'interruttore di alimentazione dello stabilimento nella sottostazione di arrivo di 132 kV. Il G.I. richiede altresì di poter acquisire, se disponibile, il Regolamento di esercizio per la interconnessione elettrica con rete trasmissione A.T. dello stabilimento, con annesso schema della interconnessione elettrica tramite sottostazione con la rete di trasmissione elettrica Nazionale.

**Condizione n. 4:** Il GI richiede al Gestore di trasmettere ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una nota in cui siano descritte le motivazioni che inducono a ritenere il descritto sistema a doppia valvola in un unico monoblocco con sensore nell'intercapedine idoneo ad evitare il ripetersi dell'evento del 7/11/2019 e sia riportato il cronoprogramma previsto per l'installazione di detto sistema.

Inoltre, si segnalano le seguenti richieste formulate da ARPA Lombardia al Gestore a seguito delle verifiche effettuate sugli SME durante la visita in loco e riportate nella relazione predisposta da ARPA Lombardia allegata al presente Rapporto Conclusivo:

- Le logiche SME, comprese le relative assegnazioni di validità del dato, devono **dare evidenza** dell'effettivo funzionamento degli impianti in tutti gli stati previsti. Si chiede quindi al Gestore di fornire un piano operativo di ridefinizione delle suddette logiche.
- Chiarire quale sia il criterio adottato per stabilire il passaggio in stato 30 (servizio regolare) dell'impianto, in quanto, come sopra già riportato, ciò che il Gestore ha riferito al riguardo, non trova conferma nell'Atto Autorizzativo e nel MG-SME.
- In considerazione del fatto che i dati da considerarsi ufficiali nel periodo dal 23/02/2019 al 26/07/2019 sono quelli senza le relative funzioni di QAL2, si auspica che l'inserimento della retta QAL2 per situazioni dove si renda necessaria la sostituzione dello strumento, avvenga nei tempi più brevi possibili, in quanto la *"assicurazione della qualità"* dei sistemi SME, è garantita dall'applicazione della norma UNI EN 14181/2015. Dall'analisi eseguita, tenendo conto dell'applicazione della QAL2, sono stati evidenziati valori di concentrazione di COT, medie giornaliere, maggiori di 20 mgC/Nm<sup>3</sup>.

**A tal proposito si chiede, come indicato dalla UNI EN 14181/2015 in caso di installazione di nuovi strumenti, che in attesa di iniziare il percorso di cui alla QAL2 sia verificato che lo SME soddisfi i requisiti di QAL1. Si chiede che tale verifica sia eseguita in corrispondenza delle previste prossime prove annuali di AST/QAL2.**

- Fornire una relazione riepilogativa dei dati SME per l'anno 2019 e 2020 che evidenzii i periodi di transitorio che non sono codificati da file SME ADI e ADM, riferendosi a quanto dichiarato dal Gestore: *"Il sistema SME attualmente non tiene quindi conto in alcun modo di quanto riportato nell'AIA a Pag 73 – punto 14) del PIC "I limiti emissivi indicati nella tabella sopra riportata (limiti emissioni in atmosfera n.d.r.) non valgono durante la fase di accensione degli impianti. Tale fase non può comunque superare le 8 ore".*

Sempre nella medesima relazione (anni 2019 e 2020), si chiede il riepilogo di tutte le concentrazioni medie orarie superiori a 25 mgC/Nm<sup>3</sup> per quanto dichiarato dal gestore nel MG-SME: *"L'A.I.A. non stabilisce un criterio per la verifica della conformità ai limiti fissati. Sadepan Chimica, per le misure in continuo del COV, ha stabilito di adottare il criterio riportato al § 2.2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; pertanto le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25".*

**Va specificato che, ove non definito, al di là di quanto affermato nel Manuale di gestione dell'Azienda, il limite è giornaliero.**

In particolare per l'anno 2019 si chiede di fornire i flussi di massa ricalcolati tenendo conto dell'inserimento "retroattivo" delle relative QAL2 nel periodo dal 23/02/2019 al 26/07/2019

- Si ricorda all'Azienda l'obbligo della sottrazione dell'intervallo di confidenza (IC), al momento non attuato. Infatti con mail del 02/12/2020 il Gestore ha dichiarato: *"Pur essendo il sistema predisposto per la detrazione dell'Ic, si è convenuto di non applicare tale detrazione (infatti sui file ADM non è riportata la label \_I finale)"*
- All'atto dell'aggiornamento del MG-SME si chiede di inserire, identificandolo come strumentazione in dotazione il nuovo FID, PC1 n. di serie 1058 predisposto per la misura dell'effluente gassoso in uscita dal futuro "nuovo" PC1. Quest'ultimo non è tuttora installato essendo stato dismesso il "vecchio" PC1.

Le condizioni e le richieste sopra riportate sono state comunicate al Gestore nel corso della videoconferenza di avvio e verifica documentale e nel corso della videoconferenza di chiusura di attività di controllo ovvero formulate a seguito dell'esame della documentazione resa disponibile dal Gestore.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Date attività di controllo       | Dal 19 ottobre 2020 al 9 novembre 2020 |
| Data visita in loco              | 5 novembre 2020                        |
| Data chiusura attività controllo | 9 novembre 2020                        |
| Campionamenti                    | NO                                     |
| Violazioni amministrative        | NO                                     |
| Violazioni penali                | NO                                     |
| Condizioni per il gestore        | SI                                     |

## 4 Allegati

Verbale di avvio e verifica documentale

Verbale di sopralluogo

Verbale di chiusura attività  
Relazione finale predisposta da ARPA Lombardia